



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE  
PQA V

*Roma.*

**Agli Assessorati all'Agricoltura delle  
Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI**

**Ex Componenti del Comitato Consultivo  
Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile**

**ICQRF  
VICO  
PREF  
Via Quintino Sella, 45  
00187 Roma**

**ACCREDIA  
Via Tonale, 26  
20125 - Milano**

**Organismi di Controllo  
LORO SEDI**

**Agli importatori di  
prodotti biologici  
LORO SEDI**

**Oggetto: Introduzione di un codice addizionale per la distinzione dei prodotti biologici  
./.**

**Si comunica che a decorrere dal 17 giugno 2013, per le operazioni di importazione di prodotti biologici, appartenenti alle seguenti categorie (le specifiche voci sono riportate con maggior dettaglio nell'allegato 1):**

- Cereali;
- Prodotti della macinazione;
- Semi e frutti oleosi;
- Grassi e oli animali o vegetali;

**dovrà essere indicato nella dichiarazione doganale (DAU – Documento Amministrativo Unico), nella casella 33, uno specifico codice addizionale:**

**Z040 “Prodotto biologico importato nel rispetto del Reg. (CE) n. 834/2007 e delle disposizioni attuative europee e nazionali”.**

In caso di importazione di prodotti non biologici appartenenti alle medesime categorie, gli importatori, siano essi o meno operatori biologici, dovranno invece indicare il codice:

**Z041 “Prodotto non biologico”.**

Tale procedura, condivisa dallo scrivente Ministero nell’ambito dello Sportello Unico Doganale, consentirà di distinguere a livello doganale i prodotti biologici da quelli non biologici, con la possibilità di automatizzare parte dei controlli sulle operazioni di importazione dei prodotti biologici e gestire in maniera informatica le informazioni sui flussi di tali prodotti.

Si evidenzia che per tutti i prodotti biologici, l’importatore ha comunque l’obbligo di presentare in dogana il certificato di ispezione previsto all’art. 13 del Reg. (CE) n. 1235/2008 e di indicarlo nella casella 44 del DAU.

Si allega la Comunicazione dell’Agenzia delle Dogane (allegato 2), pubblicata sul sito [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it).

Lo scrivente Ministero prosegue parallelamente la propria attività in ambito europeo, affinché l’applicazione del codice addizionale per la distinzione dei prodotti biologici sia estesa a tutti gli Stati Membri, per una maggiore tutela dell’intero settore biologico europeo.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Giuseppe Serino



## Prodotti per i quali sarà obbligatorio l'uso del codice addizionale

### Capitolo 10 – Cereali

|      |   |
|------|---|
| 1001 | Frumento (grano) e frumento segalato              |
| 1005 | Granturco   |
| 1006 | Riso  |
| 1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |

### Capitolo 11 – Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

|      |  |
|------|--|
| 1101 | Farine di frumento (grano) o di frumento segalato  |
| 1102 | Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato   |
| 1104 | Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlato, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |

### Capitolo 12 – Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

|      |  |
|------|--|
| 1201 | Fave di soia, anche frantumate                 |
| 1204 | Semi di lino, anche frantumati                 |
| 1205 | Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati |
| 1206 | Semi di girasole, anche frantumati             |

### Capitolo 15 – Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

|      |  |
|------|--|
| 1509 | Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
|------|--|



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma 12 giugno 2013

**COMUNICAZIONE**

**Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio del 28 Giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n.2092/91.**

Nell'ambito dell'implementazione dello Sportello Unico Doganale (D.P.C.M. 242/2010), si informa che a decorrere dal 17 Giugno 2013, al fine di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici, nelle operazioni di importazione delle merci di cui alle voci 1001, 1005, 1006, 1008, 1101, 1102, 1104, 1201, 1204, 1205, 1206 e 1509, è obbligatorio inserire nella casella 33 del DAU uno dei seguenti codici addizionali (CADD) per distinguere i prodotti biologici da quelli non biologici:

- Z040 "*Prodotto biologico importato nel rispetto del Reg. (CE) n.834/2007 e delle disposizioni attuative europee e nazionali*".
- Z041 "*Prodotto non biologico*".

Per i prodotti biologici, l'importatore deve munirsi di un certificato di ispezione e indicarlo obbligatoriamente nella casella 44 del DAU nel modo seguente:

**Codice documento:** **C644** (Certificato di ispezione per i prodotti biologici);  
**Paese di emissione:** codice Iso Paese che ha emesso il certificato di ispezione;  
**Anno di emissione:** l'anno di emissione del certificato di ispezione nel formato AAAA;  
**Identificativo:** numero del certificato di ispezione rilasciato dalla competente autorità.

Maggiori informazioni possono essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le istruzioni per la corretta compilazione del DAU saranno a breve disponibili consultando la sezione dedicata allo Sportello Unico Doganale all'indirizzo seguente:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/aree+tematiche/sportellounicodoganale>

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati su tale sezione senza ulteriore comunicazione.